



comune di
PRATO

Regolamento per il commercio nella Città di Prato: attività di vendita in sede fissa

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 9 del 17.02.2011

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 51 del 4.07.2012

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 74 del 20.09.2012

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 9 del 3.03.2016

Indice

Titolo I: Norme generali

- Articolo 1: Principi e finalità
- Articolo 2: Ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 3: Definizioni
- Articolo 4: Requisiti soggettivi di accesso all'attività commerciale
- Articolo 5: Esercizi di vicinato
- Articolo 6: Medie strutture di vendita
- Articolo 7: Grandi strutture di vendita
- Articolo 8: Subingresso – Reintestazione – Cessazione – Variazioni
- Articolo 9: Affidamento in gestione di reparti
- Articolo 10: Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Titolo II: Norme di carattere urbanistico

- Articolo 11: Principi della rete distributiva
- Articolo 12: Caratteristiche degli esercizi di vendita
- Articolo 13: Vendita di prodotti soggetti a deroghe specifiche – vendita sul luogo di produzione
- Articolo 14: Criteri di localizzazione degli esercizi di vendita
- Articolo 15: Dotazioni infrastrutturali per esercizi commerciali – standard di urbanistica commerciale
- Articolo 16: Parcheggi
- Articolo 17: Localizzazione e organizzazione dei parcheggi di relazione e caratteristiche tipologiche
- Articolo 18: Dotazione minima di aree destinate a parcheggi di relazione per la clientela
- Articolo 19: Disposizioni per i parcheggi a servizio degli esercizi commerciali che superano i 1500 metri quadrati
- Articolo 20: Raccordi viari
- Articolo 21: Requisiti di accessibilità
- Articolo 22: Servizi igienici per la clientela

Titolo III: Norme per lo sviluppo del commercio

- Articolo 23: Strumenti di programmazione e di rivitalizzazione economica commerciale
- Articolo 24: Centri commerciali naturali
- Articolo 25: Programmi per la tutela e valorizzazione del Centro Storico e dei centri civici
- Articolo 26: Disciplina per l'insediamento delle attività nel Centro Storico

Titolo IV: Fondo per la qualificazione del commercio

Articolo 27: Finalità e funzioni del fondo per la qualificazione del commercio

Titolo V: Norme di polizia locale riferibili alle attività commerciali

Articolo 28: Richiami

Articolo 29: Uso del suolo pubblico

Articolo 30: Occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali in sede fissa

Articolo 31: Concessioni e autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali in sede fissa

Articolo 32: Insegne di esercizio

Articolo 33: Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Articolo 34: Decoro e pulizia degli esercizi e degli spazi pertinenziali

Articolo 35: Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Articolo 36: Rispetto della quiete pubblica

Articolo 37: Norme di sicurezza per gli esercizi commerciali

Titolo VI: Disposizioni Generali

Articolo 38: Norme procedurali

Articolo 39: Procedimento per centri commerciali

Articolo 40: Provvedimenti comunali di revoca, decadenza e chiusura

Articolo 41: Sospensioni dell'esercizio di vendita

Articolo 42: Sanzioni

Articolo 43: Chiusura di un esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 100 TULPS

Titolo I: Norme Generali

Articolo 1: Principi e finalità

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, recanti norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla provenienza e alla sicurezza dei prodotti, al non utilizzo del lavoro minorile e alla qualificazione dei consumi;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali e naturali e pianificati anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - f) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;
 - g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
 - h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi;
 - i) la qualificazione dei servizi commerciali al turista su tutto il territorio.

Articolo 2: Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è redatto in base alle norme di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 *“Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”*, e successive modifiche ed integrazioni, e al Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R.
2. Le presenti norme hanno valore su tutto il territorio comunale e, tenendo conto delle indicazioni degli strumenti urbanistici del Comune e della normativa vigente, fissano:
 - le condizioni per avviare un'attività per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - le modalità di svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al precedente punto.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme in materia di commercio, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare degli strumenti urbanistici ed edilizi, del piano del traffico, delle norme di polizia urbana, annonaria e di quelle igienico-sanitarie.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b. ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
 - c. agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (*“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 39 della L.R. 28/2005;
 - d. alle attività disciplinate dalla L.R. 23 giugno 2003, n. 30 (*“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”*) e successive modificazioni;
 - e. alle attività disciplinate dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 42 (*“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”*), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - f. agli imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53 (*“Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese artigiane”*), per la

- vendita nei locali di produzione propria o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
- g. agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
 - h. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti simili;
 - i. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - j. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi della disciplina del fallimento di cui al R.D. 16.03.1942 n. 267 e ss.mm.ii.;
 - k. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - l. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
 - m. alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;
 - n. alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26 della L.R. 28/2005.
5. Le norme di carattere urbanistico e di polizia urbana valgono anche per le categorie sopraindicate.

Articolo 3: Definizioni

- 1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
- 2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per UTOE, le Unità Territoriali Organiche Elementare definite dal Regolamento Urbanistico;

- b) per UMI, le Unità Minime di Intervento definite dal Regolamento Urbanistico;
 - c) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
 - d) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - e) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq;
 - f) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 2.500 mq;
 - g) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino al limite stabilito dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui alla legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65;
3. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
4. per outlet:
- gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, lett. f), del presente regolamento;
 - gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi che presentino lievi difetti non occulti di produzione;
5. per pastigliaggi, i prodotti da banco precofenzionati, alla produzione, da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili;
6. per forme speciali di vendita al dettaglio:
- a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via, e per la quale non vi sia alcuna forma di pubblicità esterna;
 - b) la vendita per mezzo di distributori automatici;

- c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico;
 - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
7. per superficie di vendita di un esercizio commerciale:
- a) L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova, casse e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela anche se poste oltre le casse, purché collegate funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso, compresi gli interrati ed i soppalchi rispondenti alle norme del vigente regolamento edilizio relative alle destinazioni d'uso commerciali;
 - b) Gli uffici in relazione agli spazi utilizzati per le trattative di vendita con i clienti;
 - c) Negli esercizi di vendita di generi strumentali (ad esempio: veicoli, macchinari, materiale da costruzione, ecc.), o di mobili e simili, verrà considerata come superficie di vendita la somma delle superfici degli spazi espositivi accessibili al pubblico (anche se l'esposizione riguarda solo campionari e se il pubblico viene accompagnato da personale del venditore) e degli uffici dove avviene la contrattazione;
 - d) In caso di attività di vendita congiunta ad attività di somministrazione, artigianale o di altra natura, verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla permanenza del pubblico durante le operazioni di vendita.
8. non fanno parte della superficie di vendita:
- a) L'area destinata all'esposizione della merce in locali non accessibili al pubblico;
 - b) I servizi igienici, sia per il pubblico sia per il personale;
 - c) I locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali i magazzini, i depositi, i locali di lavorazione e confezionamento merci, quelli adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi, mense o locali per il personale, ecc.;
 - d) locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non sia consentita la permanenza di persone;
 - e) Gli uffici, quando sono adibiti a funzioni amministrative-contabili o ai rapporti con i fornitori, e non sono utilizzati per le trattative di vendita;
 - f) Le superfici poste dietro le casse, se non accessibili alla clientela e non utilizzati come spazi espositivi;
 - g) Negli esercizi a libero servizio:
 - lo spazio dietro ai banchi, costituito da locali per il rifornimento delle merci non accessibili al pubblico;
 - il box-ufficio del caponegocio e del ritiro vuoti, anche se posti all'interno dell'area di vendita.
 - il deposito carrelli, qualora sia posto prima delle porte di entrata;

- h) l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20% della superficie di vendita, anche se accessibile al pubblico;
9. Per settori merceologici si intendono:
- a) vendita di prodotti alimentari,
 - b) vendita di prodotti non alimentari.
 - c) Sono tabelle speciali i generi di monopolio, i prodotti farmaceutici, i carburanti. L'attività di vendita degli stessi è soggetta a comunicazione al Comune o autorizzazione comunale in relazione alla superficie di vendita.
- La tabella speciale carburanti consente l'estensione dell'attività al settore non alimentare ed al settore alimentare, fermo restando per quest'ultimo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26/03/2010, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Articolo 4: Requisiti soggettivi di accesso all'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per i reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive.
2. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lett. b), c), d), e), f), permane per la durata di anni cinque a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (*"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"*).
5. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale anche se non appartenente alla compagine sociale e/o dipendente.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o aver prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola, ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persone preposta all'attività commerciale.

Articolo 5: Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, fino al limite di 300 mq di superficie di vendita, la modifica del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della segnalazione (denominata Scia).

2. Nella Scia, di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dichiarare quanto prescritto dalla normativa regionale e dalla normativa comunale vigente nelle specifiche materie.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta alla presentazione di apposita notifica sanitaria che attesti il rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 1° agosto 2006 n. 40/R (*Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*), e ss.mm.ii..
4. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione. Sono, pertanto, ammessi solo gli arredi tipici degli esercizi di vicinato (es. banco di vendita, piano di appoggio), nonché l'utilizzo di posate a perdere; resta precluso l'utilizzo di tavoli e sedie tipici dell'attività di ristorazione. E', altresì, consentito:
 - Ritirare direttamente al banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo sul posto;
 - Vendere bevande in confezione originale;
 - L'utilizzo da parte del cliente di distributori automatici di bevande;
 - Aprire una bottiglia, lattina od altro, senza servire il prodotto.
5. Ai fini di cui al comma 4, per locali di esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella Scia di cui al comma 1.

Articolo 6: Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 2500 mq sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune secondo il procedimento di cui al presente regolamento.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a Scia da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, purché l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.
3. La riduzione della superficie di vendita, entro i limiti dimensionali della media struttura, è soggetta a comunicazione al Comune.
4. Nella domanda di cui al comma 1 l'interessato dovrà dichiarare quanto prescritto dalla normativa regionale e dalla normativa comunale vigente nelle singole materie.
5. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e destinazione d'uso dei locali .

Articolo 7: Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La riduzione della superficie di vendita, entro i limiti dimensionali della grande struttura, è soggetta a comunicazione al Comune.
3. L'autorizzazione alle grandi strutture di vendita viene rilasciata dal Comune previa verifica dei seguenti requisiti:
 - Collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita a seguito della conferenza di pianificazione prevista dagli articoli 66 e 69 della Legge Regionale Toscana 52/2012;
 - Dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq, come previsto dall'articolo 64, comma 1, Legge Regionale Toscana 52/2012, o entro i 20.000 mq in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo 64, al comma 2;
 - Rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita di cui all'articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R ed alle dotazioni di parcheggi di cui agli articoli 27,30 e 31 del medesimo D.P.G.R.;
 - Presenza di servizi igienici per la clientela di cui all'articolo 32 del D.P.G.R. 15/R/2009.

Articolo 8: Subingresso – reintestazione – cessazione –variazioni

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al comune.
2. Il titolare di autorizzazione o chi presenta la SCIA, che intenda cessare l'attività , nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro sessanta giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita, deve essere presentata comunicazione di subingresso entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. Il subentrante nella comunicazione deve dichiarare il trasferimento dell'attività, il possesso dei requisiti morali ed, ove richiesti, di quelli professionali, necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale e deve impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

5. In caso di ampliamento dei locali, di variazione o di aggiunta di settore merceologico, l'inizio dell'attività è subordinato al rispetto delle relative norme e alla presentazione della Scia per i nuovi esercizi di vendita limitatamente alle modifiche intervenute.

Articolo 9: Affidamento in gestione di reparti

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato per reparti (inteso come complesso di beni organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento di quella specifica attività) ne può affidare uno o più, al fine di gestirli in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, dandone comunicazione al Comune entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione dell'atto di affidamento.
2. Nella comunicazione, di cui al comma 1, devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; rimane facoltà della parte allegare eventualmente copia del contratto.
3. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
5. Il reparto affidato in gestione deve avere come attività una di quelle ricomprese nell'oggetto sociale dell'attività cedente, deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Articolo 10: Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a Scia da presentare allo Sportello Unico del Comune.
2. L'attività può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione.

Titolo II: Norme di carattere urbanistico

Articolo 11: Principi della rete distributiva

1. L'insediamento di nuova attività commerciale è consentito nelle unità immobiliari aventi destinazione commerciale ovvero in unità immobiliari ad altra destinazione, purché tale attività sia svolta da un'unica impresa in una porzione minoritaria, compatibile con le condizioni di agibilità esistenti o richieste per il nuovo uso dalla disciplina urbanistico-edilizia e di settore, senza costituire nuove unità immobiliari.
2. Nell'ambito di tali previsioni, in funzione della consistenza, nel rispetto della normativa di settore e delle specifiche procedure insediative, possono essere collocate le tipologie di esercizi di vendita in sede fissa previsti dalla Legge Regionale 28/2005 e sue ss.mm.ii. e distinti in:
 - esercizi di vicinato,
 - medie strutture di vendita
 - grandi strutture di vendita.

Articolo 12: Caratteristiche degli esercizi di vendita

1. Le attività commerciali, fatti salvi i criteri di cui al precedente articolo 11 e al successivo articolo 14 e nel rispetto di ogni norma vigente in materia, possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, che abbiano altresì:
 - accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
 - disponibilità di parcheggi e di aree di carico e scarico;
 - compatibilità territoriali e ambientali in relazione all'attività svolta, con particolare riguardo al centro antico.
2. In caso di attività facenti capo ad un'unica autorizzazione o SCIA articolata in più locali, questi devono essere comunicanti tra loro.
3. La separazione fra superfici deve essere realizzata con elementi strutturali rigidi fissati alle pareti e al pavimento, salvo nei casi particolari di cui alle lettere successive:
 - a) Nel caso in cui nello stesso locale, o gruppo di locali, si svolgano attività soggette a diversa regolamentazione degli orari gli accessi e gli spazi espositivi devono essere organizzati in modo tale da consentire, in ogni momento, la chiusura al pubblico degli ambienti destinati alla vendita o, quanto meno, siano resi facilmente verificabili, da parte degli organismi preposti, il rispetto degli orari riferiti alle singole attività.
 - b) Nel caso l'attività di vendita sia svolta in abbinamento ad attività artigianali o produttive, gli spazi commerciali, pur nel rispetto della destinazione d'uso dettata dalla disciplina urbanistico – edilizia, devono essere delimitati con soluzioni edili o di arredo stabilmente ancorate all'edificio.

- c) Negli esercizi di generi strumentali, come pure nei casi in cui la vendita al dettaglio avviene legittimamente negli stessi locali di quelle all'ingrosso, la separazione fra area di vendita e magazzino può avvenire, anziché con separatori fissi, anche con i banconi di vendita o con scaffalature.

Articolo 13: Vendita di prodotti soggetti a deroghe specifiche – vendita sul luogo di produzione

1. I prodotti di seguito elencati sono soggetti a regime specifico:
 - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - materiale elettrico;
 - colori e vernici, carte da parati;
 - ferramenta ed utensileria;
 - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - articoli per riscaldamento;
 - strumenti scientifici e di misura;
 - macchine per ufficio;
 - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - combustibili;
 - materiali per l'edilizia;
 - legnami.
2. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sopra elencati, si considera ripartita tra le due attività nella misura del cinquanta per cento per ciascuna, a condizione che non sia superiore a 5.000 mq, e lo standard urbanistico è da calcolarsi in riferimento alle dotazioni minime previste per ciascuna tipologia di vendita (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture). La parte eccedente i mq 5000 è considerata superficie di vendita al dettaglio.
3. Gli esercizi di vendita al solo dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 devono rispettare gli standard urbanistici e di viabilità.
4. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è computata come di seguito:
 - a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. c) della L.R. 28/05;
 - b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. c) della L.R. 28/05,

fino al limite di cui al punto precedente e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

5. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti: autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi; legnami; attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio; materiale per l'edilizia; materiali termoidraulici.
6. La disciplina delle merci ingombranti ed a consegna differita non è cumulabile con quella relativa alla vendita all'ingrosso e al dettaglio qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso si applica la disciplina più favorevole al prestatore.
7. In ogni caso, le imprese artigiane ed industriali possono vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione nel rispetto del vigente Regolamento Urbanistico e nel rispetto del Regolamento Regionale.

Articolo 14: Criteri di localizzazione degli esercizi di vendita al dettaglio

1. Grandi strutture di vendita possono essere insediate su tutto il territorio comunale, in aree commerciali alle quali gli strumenti urbanistici generali o attuativi assegnano la destinazione specifica per la grande distribuzione.
2. Nel Centro Storico (Zona 1) e nei "paesi e quartieri" (Zona 2) come individuati nell'allegato planimetrico A), quale parte integrante al presente Regolamento, possono essere localizzati, senza organizzarsi in forma di centro commerciale, solo esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 500 mq per il settore alimentare ed inferiore a 1500 mq per il settore non alimentare.
3. Le autorizzazioni di medie strutture di vendita negli ambiti di cui al precedente comma 2, sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli aspetti caratterizzanti gli stessi ambiti; pertanto l'autorizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione che definisca le tipologie di vendita e le compatibilità della strutture con le caratteristiche di qualità degli ambiti medesimi.
4. In ogni caso, fatto salvo quanto contenuto nei precedenti commi, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita attiva da almeno tre anni in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato attivi da almeno tre anni sul territorio comunale.
5. Fatto salvo quanto disciplinato dalla previgente normativa comunale e regionale, prescindono dal rispetto degli standard di urbanistica commerciale come definiti dalla disciplina regionale e dal presente regolamento:
 - a) gli esercizi di vendita al dettaglio di qualunque tipologia localizzati nel Centro Storico (Zona 1);
 - b) gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita fino a 500 metri quadrati di superficie di vendita insediati in "paesi e quartieri" (Zona 2), ambiti densamente edificati,

- caratterizzati da utenza prevalentemente pedonale, come delimitati dall'allegato planimetrico A);
- c) gli esercizi già autorizzati, nei limiti della superficie di vendita a questi riferita, laddove resti ferma la dotazione già attribuita di parcheggi di relazione.
6. Fatte salve le esclusioni di cui al precedente punto 6, esercizi di vendita al dettaglio in nuovi locali commerciali risultanti da nuova edificazione o da trasformazione di edifici esistenti, devono garantire gli standard di urbanistica commerciale nelle dotazioni minime stabilite dal presente regolamento, con le seguenti ulteriori precisazioni:
- a) nuove costruzioni o trasformazioni con procedimento edilizio iniziato anteriormente al 21.04.2009, devono garantire gli standard nella misura prevista dal regolamento vigente al momento dell'inizio del procedimento stesso;
- b) varianti in corso d'opera che ampliano la superficie di vendita abilitata, limitatamente alla parte ampliata, ferma restando quella già in dotazione.

**Articolo 15: Dotazioni infrastrutturali per esercizi commerciali di vendita al dettaglio-
standard di urbanistica commerciale**

1. Esercizi commerciali possono essere insediati in locali:
- a) con destinazione d'uso commerciale legittimamente in essere. Per gli edifici costruiti prima dal 1.9.1967, la destinazione d'uso può essere asseverata da tecnico abilitato, indicando l'accatastamento con categoria "C1" ed eventualmente la non esecuzione di interventi di opere di trasformazione nel corso degli anni;
- b) dotati, in aggiunta ai parcheggi pubblici realizzati o da realizzare secondo la vigente disciplina urbanistica quali standard ai sensi dell'art. 5, punto 2 del DM 1444/68, di parcheggi:
- per la sosta stanziale, posti all'interno dell'edificio o nelle aree di pertinenza degli stessi, nella misura di 10 metri quadrati ogni 100 metri cubi di volume urbanistico, in conformità all'art. 2, secondo comma, della L. 122/89, maggiorata degli spazi per la sosta temporanea dei mezzi di movimentazione delle merci, nel caso di cui al comma 3. Tale condizione sussiste solo per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 122/89;
 - di relazione nel caso di nuova costruzione o di nuove superfici di vendita in edifici esistenti, in conformità agli articoli 27, 28, 29 e 30 del DPGR 15/R/2009 e fatte salve le ipotesi di deroga di cui al precedente art. 14, rispettivamente nella misura minima di:
 - 1 metro quadro per ogni metro quadro di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non inferiore a 25 metri quadri;
 - 1,5 metri quadri per ogni metro quadro di superficie di vendita per le medie strutture di vendita, oltre ad 1 metro quadro per ogni metro quadro di superficie

utile coperta aperta al pubblico destinata ad altre attività complementari a quella commerciale. Si intendono attività complementari le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività artigianali di produzione, di servizio e di servizio alla persona;

- 2 metri quadri per ogni metro quadro di superficie di vendita per le grandi strutture di vendita oltre 1,5 metri quadri per ogni metro quadro di superficie utile aperta al pubblico destinata ad altre attività complementari a quelle commerciali. Si intendono attività complementari le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività artigianali di produzione, di servizio e di servizio alla persona.
2. I parcheggi per la sosta stanziale afferenti i servizi di vicinato possono essere localizzati anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali e delle aree a parcheggio pubblico esistenti.
 3. Le medie e grandi strutture di vendita devono altresì garantire un'adeguata area di carico e scarico delle merci, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando un insieme coordinato di esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, ha una complessiva superficie di vendita pari a media o grande struttura di vendita.
 4. Le presenti norme, conformi al regolamento regionale, integrano le disposizioni in materia dettate dall'art. 32 delle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, e quelle contenute all'articolo 10 del vigente Piano delle Funzioni.

Articolo 16: Parcheggi

1. I parcheggi sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.
2. Nei parcheggi, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a metri 2,5 x 4,8 e devono comunque rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente. Ai fini del rispetto della Legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq 25

Articolo 17: Localizzazione e organizzazione dei parcheggi di relazione e caratteristiche tipologiche

1. I parcheggi di relazione di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere

eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

2. I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzate su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.
3. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.
4. Una quota del 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.
5. Nel caso di strutture con parcheggi di relazione per una capienza complessiva di più di 100 posti auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.
6. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
7. I parcheggi di relazione possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G.
8. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, o eventualmente da prescrivere nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni interrato e/o pluripiano che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.

Articolo 18: Dotazione minima di aree destinate a parcheggi di relazione per la clientela

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, nell'ambito di fattispecie di cui agli articoli 23 e 24 del presente regolamento, il Comune può richiedere dotazioni di parcheggi di relazione inferiori a quelli fissati, qualora sia previsto dal progetto approvato dal Comune che l'accesso dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso.
2. Le dotazioni dovranno essere sempre dimostrate nei casi di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione.

3. Nell'ipotesi del comma 1 il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri.

Articolo 19: Disposizioni per i parcheggi a servizio degli esercizi commerciali che superano i 1500 metri quadrati

1. I parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1500 metri quadrati di superficie di vendita devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico delle merci;
 - b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);
 - c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
 - d) spazi appositi per mezzi di servizio e/o di soccorso;
 - e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
 - f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
 - g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
 - h) transito di veicoli distanziato dall'edificio ed in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
 - i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
 - j) pavimentazione con materiali antisdrucchiolevoli;
 - k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
 - l) illuminazione a spettro ampio;
 - m) sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - n) percorsi pedonali protetti;
 - o) fermate protette per i mezzi pubblici;
 - p) parcheggi per biciclette e motocicli;
 - q) obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
 - r) personale addetto specificamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area.

Articolo 20: Raccordi viari

1. I raccordi veicolari tra le diverse strutture di vendita e la viabilità pubblica devono possedere le caratteristiche precisate nei successivi commi del presente articolo.
2. Relativamente alle medie strutture di vendita, il collegamento veicolare del parcheggio destinato alla clientela con la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o opportunamente separato dai percorsi pedonali e dai percorsi riservati al

carico e scarico delle merci. Il collegamento deve essere segnalato, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, e preso atto della tipologia di viabilità del R.U., con chiarezza sulla viabilità principale: la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso che conduce al passaggio. Il raccordo deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati ed indipendenti anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

3. Per le grandi strutture di vendita, oltre ai criteri espressi al comma 2 del presente articolo, si deve:
 - determinare il flusso veicolare di picco, effettuato su numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
 - prevedere idonei collegamenti fra le aree a parcheggio e la viabilità pubblica almeno nella misura di 1 ogni 10.000 mq di superficie di parcheggio e per entrambi i sensi di marcia;
 - evitare attraversamenti dei flussi di traffico fra le corsie di accesso ai parcheggi e quelle di uscita.

Articolo 21: Requisiti di accessibilità

1. Per la localizzazione di grandi strutture devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.
2. I requisiti di accessibilità ed il loro riferimento alle strutture di vendita vengono definiti nei seguenti commi.
3. A) Idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria:
 - A1) struttura raggiungibile congruamente da un'autostrada;
 - A2) struttura con accesso diretto da una strada extraurbana di scorrimento M1;
 - A3) struttura accessibile da una strada extraurbana di attraversamento M2;
 - A4) struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di scorrimento M1 o da una strada urbana di attraversamento M2;
 - A5) struttura accessibile direttamente da una strada di connessione tra la maglia metropolitana e la rete urbana M3 o da una strada M4;

Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari di almeno 5.000 mq. si richiede il livello di prestazione A1.

Per le altre grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il livello A1, A2 oppure A4.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il livello di prestazione A1 o A2 oppure A4.

Nel solo caso di collocazione nell'ambito di preesistente aggregazioni di grandi strutture di vendita è considerato sufficiente anche il livello di prestazione A3.

4. B) Efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva:

B1) Collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo, in posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato dalla struttura di vendita come standard di urbanizzazione possa svolgere funzione di parcheggio scambiatore per il raggiungimento del centro urbano;

B2) Collocazione a meno di cento metri dall'ingresso alla struttura di una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata frequenza.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il livello di prestazione B1.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari i livelli di prestazione B1 e B2 sono preferenziali.

In carenza dei requisiti suddetti possono essere eventualmente definiti obblighi convenzionali a carico del proponente, riguardanti l'estensione dei servizi di linea di trasporto collettivo in essere o per l'attivazione di un servizio privato di trasporto collettivo, navetta fra la struttura, il centro urbano e il più idoneo nodo di scambio intermodale.

5. C) Efficienza dell'innesto fra la viabilità pubblica e privata:

C1) Innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o dell'area commerciale integrata, senza intersezioni a raso.

C2) Innesto canalizzato ad esclusivo della struttura di vendita o dell'area commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico.

C3) Innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e per le aree commerciali integrate si richiede il livello di prestazione C1 o C2.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il livello di prestazione C2 o C3.

Per le grandi strutture di vendita o per le aree commerciali integrate il livello di prestazione richiesto può essere precisato in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98, in relazione al volume di traffico atteso.

Articolo 22: Servizi igienici per la clientela

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili

con apposite segnalazioni, nel rispetto delle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1.000 e 3.000 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;
 - b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, ogni 4.000 metri quadrati di superficie di vendita.
3. Nelle strutture fruibili dal pubblico è attrezzato un servizio igienico accessibile anche ai bambini dotato di un fasciatoio chiudibile, di una pedana o panchetto a disposizione per arrivare all'altezza dei sanitari e di una mensola di appoggio.

Titolo III: Norme per lo sviluppo del commercio

Articolo 23: Strumenti di programmazione e di rivitalizzazione economica commerciale

1. Programmi, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla valorizzazione delle aggregazioni commerciali e alla loro integrazione con altre attività economiche e con i servizi vengono promossi dall'amministrazione comunale in sintonia con le associazioni di categoria e le parti sociali e finanziati con risorse proprie dei soggetti partecipanti e con eventuali fondi regionali relativi a programmi d'intervento per la realizzazione di attrezzature pubbliche complementari alla rete distributiva.
2. L'Amministrazione comunale inizia il procedimento per arrivare ad un accordo tra soggetti interessati alla redazione del programma sentendo le associazioni di categoria e le parti sociali, individuando le aree oggetto dei programmi e costituendo gruppi di lavoro con il compito di elaborare una proposta di programma. L'accordo, che viene stilato dopo che il Comune ha convocato una conferenza per accertare il consenso dei soggetti interessati, recepisce e fa proprio il programma, prefigura le azioni di competenza di ogni partecipante, stabilisce gli impegni di ciascun partecipante in ordine alle risorse da investire, alle azioni da intraprendere e ai tempi da impiegare.
3. All'interno della Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento urbanistico nella parte quarta "Schemi direttori e progetti norma" vengono forniti indirizzi e disposizioni in ordine alla vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alla caratterizzazione morfologica e funzionale dell'area.
4. I programmi si traducono negli strumenti di intervento, generali o particolari, dall'art. 24 per i Centri commerciali e naturali e dall'articolo 25 per i Programmi di tutela e valorizzazione del centro antico e dei centri civici.

Articolo 24: Centri commerciali naturali

1. Per centro commerciale naturale si intende un luogo commerciale complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza una programmazione unitaria, concepito come spazio unico dove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizi, aree mercatali ed eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
2. L'Amministrazione Comunale intende sostenere la creazione e lo sviluppo dei centri commerciali naturali allo scopo di rispondere alle finalità:
 - di valorizzare le imprese commerciali esistenti, inserite in ambiti urbani con forte valenza sociale;
 - di promuovere l'integrazione fra le diverse attività economiche a servizio della popolazione;

- di creare aree urbane vitali di cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione;
 - favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali.
3. Le modalità di intervento a favore dei centri commerciali naturali sono individuate con appositi atti.
 4. Allo stato attuale i centri commerciali naturali riconoscibili nel territorio del Comune di Prato sono i seguenti:
 - Centro Storico, delimitato dalle mura cittadine
 - Centri civici previsti dallo Schema Direttore 12 del regolamento Urbanistico “Paesi e Quartieri”. E’ considerato, in detto ambito, il preesistente centro commerciale naturale S. Paolo.
 5. La formazione dei Centri Commerciali Naturali può essere promossa anche dai CAT (Centri di Assistenza Tecnica) di cui all’articolo 10 della L.R. Toscana n. 28/2005 e dalle associazioni di categoria.

Articolo 25: Programmi per la tutela e valorizzazione del centro storico e dei centri civici

1. I programmi hanno come fine la valorizzazione del Centro Storico e dei centri civici delle frazioni e dei quartieri; la tutela del patrimonio edilizio esistente di interesse storico in essi compreso; il miglioramento del sistema commerciale anche attraverso l’estensione della rete, e la sua integrazione con l’insieme degli spazi e dei servizi di interesse pubblico e delle altre attività economiche.
2. I programmi interessano il Centro Storico e le aree centrali delle frazioni e dei quartieri individuati dal Regolamento urbanistico dello Schema direttore 6 “Dentro e fuori le mura” e dello Schema direttore 12 “Paesi e quartieri” con particolare riguardo alle zone centrali in prossimità degli spazi pedonali relativi al sub-sistema M6, articolo 95 delle NTA del Piano Strutturale, punto 2 punto 6 della guida agli interventi sugli edifici e sub-sistema L4.
3. I programmi si dovranno basare su studi ed analisi dell’assetto economico e sociale delle aree comprese e dovranno contenere:
 - individuazione di strade o parti di strade che si intendono pedonalizzare o tutelare dal traffico e loro relazione con il sistema della mobilità;
 - individuazione dei percorsi carrabili, pedonali e ciclabili, dei parcheggi e degli spazi pubblici in genere che si intendono realizzare e/o sistemare;
 - definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato anche per il contenimento dei prezzi;

- lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;
 - l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
 - la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
 - la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
 - eventuali criteri per il trattamento delle facciate degli edifici, degli sporti delle vetrine, delle insegne, dell'illuminazione pubblica e dell'arredo urbano in genere;
 - connessione delle aree con il trasporto pubblico con individuazione delle percorrenze e delle fermate;
 - ubicazione dei bagni pubblici.
4. I programmi possono inoltre contenere specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari dell'area; dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è demandata alla Giunta Municipale la facoltà di emanare atti transitori di sospensione delle nuove autorizzazioni o della trasformazione di quelle esistenti, per un periodo non superiore a 12 mesi, finalizzati a preservare il tessuto urbano oggetto di apposito programma.

Articolo 26: Disciplina per l'insediamento e l'esercizio delle attività nel centro storico

Nell'ambito dei programmi specifici per la rivitalizzazione del Centro Storico, come individuato dall'allegato planimetrico "B" al presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 98 della L.R. Toscana n° 28/2005, si adotta la seguente disciplina in accordo a quanto dettato dal precedente articolo 25:

A) Attività incompatibili

1. Sono attività incompatibili:

a) Esercizi artigianali e di servizio:

- Attività artigianali di cottura alimenti, quali kebab e simili, diverse da quelle tradizionali, salvo quelle esercitate in forma accessoria.
- Carrozzerie e auto-officine per la riparazione di auto e motocicli, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi, autorimesse e depositi di materiale di ricambio.
- Laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali.
- Carpenterie metalliche.
- Lavanderie self service e a gettone.
- Attività di money transfer

b) Commercio all'ingrosso.

- c) *Depositi e magazzini* non funzionalmente collegati con esercizi esistenti nella stessa zona, anche se appartenenti al medesimo titolare.
- d) *Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio* delle seguenti tipologie di merci:
- prodotti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili, articoli idro-termo sanitari.
 - sexy shop ed esercizi similari.
 - esercizi che commercializzano materie prime tessili e prodotti chimici.
 - la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio l'agricoltura e l'artigianato, nonché di ricambi e accessori.
 - la vendita di combustibili.
 - distributori automatici che occupino suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico (con eccezione delle fontanelle pubbliche).
 - attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.
- e) *le altre attività* che non si conciliano con le caratteristiche di pedonalizzazione dell'area o di forte impatto ambientale.
- f) *Cooperative di consumo*.
2. Nell'area urbana delimitata e ricompresa dalle Vie Tintori, Canto alle Tre Gore, Santa Margherita, Via Pier Cironi e Via S. Giorgio, per la quale è previsto un articolato intervento di riqualificazione urbana, anche ai fini della sicurezza e del decoro, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dall'approvazione del presente regolamento, ferme restando le incompatibilità introdotte dal comma precedente e relativamente all'attività di vendita svolta in forma esclusiva, possono insediarsi le attività di commercio *non alimentare* delle seguenti tipologie:
- erboristerie
 - articoli sportivi ed abbigliamento sportivo
 - librerie
 - vendita di carta e produzione con la carta
 - vendita di fiori
 - esposizioni e produzioni artistiche
 - oreficerie
 - antichità e/o vendita di arredi e complementi di arredo
 - biancheria per la casa
 - abbigliamento ed accessori
 - show-room e vendita di produzioni manifatturiere di pregio del territorio.
3. Relativamente al settore alimentare, nell'area urbana delimitata e ricompresa dalle Vie Tintori, Canto alle Tre Gore, Santa Margherita, Via Pier Cironi e Via S. Giorgio, è

consentito esclusivamente l'insediamento di attività di vendita di prodotti tipici locali la cui provenienza è riconducibile al territorio regionale.

4. Il Consiglio Comunale potrà approvare una deroga alla presente disciplina per l'insediamento di attività che rientrano in progetti di riqualificazione urbana, di promozione di servizi all'utenza e di attrazione di investimenti, sia per il settore merceologico alimentare che per quello non alimentare. A tal fine la proposta dovrà essere integrata dal piano industriale dell'iniziativa.

B) Criteri e requisiti per l'insediamento e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali di produzione alimentare e non alimentare e di vendita al dettaglio (disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 228/2001) da parte dei produttori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Nell'intero centro storico, come delimitato dalle mura cittadine, non possono essere insediate attività ritenute incompatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona. In particolare, sono incompatibili le attività che, tramite l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino la tradizionale vocazione storica del centro storico.
2. Allo scopo di preservare le caratteristiche dell'area, viene, pertanto, richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) Requisiti obbligatori

- 1) Immagine esterna e decoro: in conformità a quanto contenuto nell'allegato F) al Regolamento Edilizio.
- 2) Insegne, scritte pubblicitarie e avvisi al pubblico, interni ed esterni alla sede dell'attività, ivi comprese le vetrine, espressi in lingua italiana, fatta eccezione per le parole ormai divenute parte del linguaggio italiano.
- 3) Progettazione d'interni per l'esposizione delle merci, con una descrizione dettagliata delle merci in vendita.

b) Requisiti di qualità

L'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali, artigianali di produzione alimentare e non alimentare e di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli è inoltre soggetta al possesso di almeno cinque dei requisiti sotto elencati, che devono essere dichiarati dalla parte nella dichiarazione di inizio attività:

- 1) Disponibilità di parcheggio privato posto non oltre 100 metri misurati sul percorso pedonale più breve.
- 2) Dotazione di una superficie di vendita (se artigianale di produzione, comprensiva anche del laboratorio) superiore a 30 mq.
- 3) Dotazione di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico.
- 4) Dotazione di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico adibito all'accesso di persone diversamente abili.

- 5) Dotazione di misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che può essere certificata dal tecnico.
 - 6) Dimostrata esperienza per almeno tre anni negli ultimi cinque nel settore commercio (*solo per gli esercizi commerciali).
 - 7) Attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici del settore del commercio o del turismo (*solo per gli esercizi commerciali), organizzati da agenzie formative riconosciute a livello regionale;
 - 8) Titolo di studio di scuola media superiore.
 - 9) Conoscenza, oltre della lingua italiana, di almeno una lingua straniera "veicolare" (inglese, francese, spagnolo) certificata attraverso diploma o titolo di studio, riconosciuto dallo Stato Italiano.
 - 10) Adesione a Protocollo "Vetrina Toscana".
 - 11) Presenza di sito Internet dell'attività e/o possibilità di federarsi alla rete wifi del Comune.
3. Le Segnalazioni certificate di inizio attività o le richieste di autorizzazione per l'insediamento nell'area del Centro Storico degli esercizi di cui al presente articolo devono contenere l'attestazione del rispetto dei requisiti obbligatori e del possesso di almeno cinque dei requisiti di qualità previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. B. Devono, inoltre, essere corredate dalla seguente documentazione, oltre da quella prevista dalle normative specifiche:
- a) Progetto di insegna presentato o che si intende presentare ai fini autorizzatori.
 - b) Progetto di vetrina e di eventuali elementi di arredo esterno.
 - c) Progetto di arredo degli interni.
 - d) Descrizione della tipologia di attività e/o delle merci vendute.
 - e) Relazione tecnica sul progetto imprenditoriale complessivo.
- Le Segnalazioni certificate di inizio attività, così corredate, devono essere sottoposte al riscontro dell'Amministrazione Comunale, che è tenuta a pronunciarsi nei termini di legge.
- I requisiti di cui all'articolo 2 (requisiti obbligatori e requisiti di qualità) devono essere posseduti anche in caso di subentro a titolo definitivo nelle attività esistenti.
4. Il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività produttive può convocare la Conferenza di Servizi per l'esame delle segnalazioni o delle richieste di autorizzazione, ai sensi degli articoli 6 e 14 della legge 241/90, per valutare gli interessi pubblici coinvolti relativi alla regolazione commerciale, all'impatto urbanistico ed a quelli storico-architettonici e culturali. Il responsabile dello Sportello, a titolo consultivo, può invitare alla Conferenza dei Servizi consulenti esterni, associazioni di categoria, esperti, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

C) Disposizioni per tutela del decoro di fondi commerciali sfitti.

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno delle mura cittadine, e temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - a. Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande.
 - b. Oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro. Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo.
 - c. Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Titolo IV: Fondo per la qualificazione del commercio

Articolo 27: Finalità e funzioni del fondo per la qualificazione del commercio

1. Al fine di favorire la valorizzazione, lo sviluppo e l'integrazione delle aggregazioni di attività commerciali, il Comune, anche in accordo con la CCIAA e la Provincia, istituisce un fondo per la promozione, organizzazione e riqualificazione dei Centri Commerciali Naturali, dei Programmi di cui all'articolo 23 e seguenti e delle attività in esse presenti.
2. Nel fondo potranno confluire parte delle entrate del comune per:
 - canone per l'occupazione del suolo pubblico da parte di attività commerciali e paracommerciali;
 - sanzioni amministrative per irregolarità relative allo svolgimento di attività commerciali.
3. Inoltre gli interventi che incidono sulla mobilità e sui parcheggi, in applicazione del Nuovo codice della strada, potranno attingere ad un fondo speciale in cui confluiranno, in parte:
 - le sanzioni per il divieto di sosta;
 - i proventi per la gestione dei parcheggi.
4. Il fondo agisce in due modi:
 - attraverso la concessione di un contributo;
 - con l'offerta di prestazioni specialistiche.
5. Le modalità organizzative, i criteri di priorità e di assegnazione dei contributi e le procedure per le domande sono definite negli strumenti attuativi di sviluppo del commercio.

Titolo V: Norme di polizia locale riferibili alle attività commerciali

Articolo 28: Richiami

1. Le seguenti disposizioni di polizia locale riferibili alle attività commerciali vanno ad integrare, per quanto dagli stessi non disciplinato, i regolamenti comunali relativi all'occupazione del suolo pubblico ed agli impianti pubblicitari, il regolamento edilizio, nonché quello di Polizia Urbana.

Articolo 29: Uso del suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" s'intende il suolo e relativo soprassuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, interni al centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore l'anno, che comportino o no l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore l'anno.
3. Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione comunale sono considerate abusive.
4. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che sono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
6. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti.
7. Le occupazioni abusive, che non presentino detto carattere di stabilità, si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale d'accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 30: Occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali in sede fissa

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale. Tali esposizioni sono ammesse solo in concomitanza di iniziative particolari aventi carattere di temporaneità.
2. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, degli esercizi pubblici negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
3. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

Articolo 31: Concessioni e autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali in sede fissa

1. Per collocare, anche in via provvisoria, nello spazio sovrastante al suolo pubblico, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.
2. L'occupazione di marciapiedi o banchine con manufatti, espositori, tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e previa autorizzazione.
3. Nell'autorizzazione deve essere precisato il periodo e lo spazio dell'occupazione stessa, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'occupazione delle aree pubbliche.
4. In ogni caso, sul marciapiede o sulla banchina deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 2,00 metri lineari ed in conformità del Codice della Strada.
5. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di tutela della incolumità delle persone e di sicurezza del traffico.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale; delle stesse non è consentita la cessione.
7. Le autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
8. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto abilitante l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

- di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
9. Il titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, e dagli usi e consuetudini locali.
10. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto autorizzatorio, l'interessato deve:
- a) Non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) Evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) Collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
11. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto dell'autorizzazione, è in ogni caso a carico del soggetto autorizzato.
12. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 32: Insegne di esercizio

- Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio s'intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, tali da adempiere alla funzione, esclusiva o principale, di identificazione immediata dell'attività. Esse contengono:
 - i. il nome dell'esercizio o la ragione sociale della ditta,
 - ii. la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente,
 - iii. l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.
- Per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti da parte dell'Amministrazione comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizione ecc.) tali da consentire ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

- Le insegne e le scritte interne o esterne alle vetrine devono essere in lingua italiana e possono avere la corrispondente traduzione in lingua straniera, fatto salvo quanto appositamente previsto per il Centro Storico dall'articolo 26 del presente regolamento.
- L'apposizione delle insegne di esercizio deve inoltre rispettare le condizioni previste nel Regolamento Comunale vigente in materia di pubblicità e le condizioni previste dall'Allegato F) al Regolamento Edilizio .

Articolo 33: Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci s'intendono subordinate alla condizione che queste siano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.
2. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via, è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche negarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni sopra indicate devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.
4. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.
5. Nella zona del Centro Storico, le operazioni di carico e scarico dei veicoli devono essere compiute nel periodo compreso tra le ore 7:00 e le ore 10:00, evitando rumori molesti.
6. Dette operazioni sono compiute nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e sono vietate ove e qualora impediscano la libera circolazione dei veicoli.

Articolo 34: Decoro e pulizia degli esercizi e degli spazi pertinenziali

1. L'attività commerciale può essere esercitata solo in locali idonei e congruenti all'attività esercitata nel rispetto in particolare delle norme igienico – sanitarie.
2. Il fronte espositivo degli esercizi, costituito dall'ingresso, vetrine, muri e altre pareti che si affacciano sulle aree pubbliche deve essere arredato con decoro, sistemato secondo le prescrizioni estetiche e regolamentari in relazione al tipo di commercio che vi si esercita e alle caratteristiche dell'edificio e della zona.
3. Il titolo abilitante all'esercizio dell'attività commerciale deve sempre essere esposto in modo visibile.
4. Per spazio pertinenziale di un'attività commerciale s'intende lo spazio di suolo pubblico o privato disponibile ad uso pubblico, marciapiede, banchina, portico, ecc., antistante la parte di edificio occupata dal negozio e consistente nel fronte del negozio, comprese le vetrine e gli ingressi, fino alla carreggiata stradale.
5. In caso di mancanza di marciapiede o di dimensioni ridotte dello stesso, lo spazio pertinenziale è quello antistante il negozio per una profondità di 1,20 metri dai muri.

6. È compito di ogni titolare di attività commerciale tenere lo spazio pertinenziale dell'esercizio in modo pulito, decoroso, e, nelle ore notturne, adeguatamente illuminato.
7. I titolari di attività commerciale hanno l'obbligo di tenere sgombro dalla neve tutto lo spazio pertinenziale, durante il periodo di apertura dell'esercizio; di rompere e coprire, con materiale antisdrucchiabile, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
8. L'obbligo di cui sopra incombe, altresì, in via solidale con i proprietari dei fondi.
9. E' consentita sino alle ore 9,30 l'occupazione del suolo pubblico con scale o sgabelli, nello spazio antistante i negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine, senza specifica autorizzazione.
10. I titolari di esercizi commerciali, ed i proprietari dei fondi commerciali sfitti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 26, devono mantenere in buono stato di conservazione le porte dei negozi e i serramenti prospicienti l'esterno. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta, ogni volta ne venga dall'autorità comunale riconosciuta la necessità; sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle insegne.
11. Hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo l'area pertinenziale del proprio esercizio per tutto il fronte, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Articolo 35: Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Allegato F) al Regolamento Edilizio per le UMD di cat. I,II,III e IV, è vietato installare vetrine anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a 2,00 metri.
2. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili opere apposte esternamente ai fabbricati, e appoggiate sul piano stradale deve essere completamente indipendente da questo e non deve oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori degli stessi manufatti situati almeno tre metri sopra il livello del piano stradale possono, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.
3. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, loro rischio e loro pericolo.
4. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di 0,70 metri dal suolo.

Articolo 36: Rispetto della quiete pubblica

1. I titolari di esercizi commerciali devono usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Dalle ore 21:00 alle ore 7:00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
3. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
4. All'interno dei negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni, tali apparecchi possono essere fatti funzionare per pubblicità alle seguenti ore:
 - a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
 - b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.
5. Il suono degli apparecchi deve, però, essere sempre a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Articolo 37: Norme di sicurezza per gli esercizi commerciali

1. Tutti gli esercizi commerciali rispondono ai principi generali di sicurezza sui luoghi di lavoro, per gli addetti e per gli utenti.
2. Le aziende, che esercitano il deposito e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni in materia.
3. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.
4. Il titolare di esercizio commerciale in caso di guasto o rottura, che si verifichi nell'area pertinenziale dell'esercizio, deve immediatamente segnalarlo al proprietario, e deve provvedere, altresì, immediatamente ad un'adeguata evidenziazione del guasto o della rottura, in caso costituisca pericolo per i passanti.
5. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.
6. Gli spazi pertinenziali degli esercizi e in particolare, quando si tratta di portici, scale, anditi e corti devono essere, nelle ore di apertura dell'esercizio e anche nella notte, convenientemente illuminati.

Titolo VI: Disposizioni generali

Articolo 38: Norme procedurali

A. Norme procedurali generali

1. Le domande di autorizzazione e le Segnalazioni certificate di inizio attività devono essere trasmesse mediante la piattaforma regionale, utilizzando, se prevista, l'apposita modulistica pubblicata sul sito dello Sportello Unico.
2. Una volta acquisita agli atti del Comune l'istanza di autorizzazione, dovrà essere data comunicazione di avvio del procedimento, indicandone anche il responsabile.
3. Qualora la domanda non sia completa, il responsabile del procedimento richiede i documenti integrativi entro quindici (15) giorni dalla loro protocollazione; fino alla presentazione dei documenti richiesti, il procedimento rimane sospeso con interruzione dei termini. Qualora la SCIA sia carente dei presupposti richiesti dalla legge si procede alla richiesta di conformazione ai sensi e con gli effetti dell'articolo 19 della Legge 241/90.
4. Nella richiesta dei documenti integrativi o nel provvedimento di conformazione della SCIA, viene fissato un termine congruo entro il quale devono essere prodotte le integrazioni o la conformazione. Il cittadino può concordare con lo Sportello una proroga dei termini assegnati per oggettivi gravi motivi.
5. Il silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione, formatosi per decorso dei termini, non esime il Comune dai controlli di quanto dichiarato e/o prescritto dalla normativa vigente.
6. Con decorrenza dal 21 aprile 2009:
 - a) gli atti abilitanti l'esecuzione di opere edilizie aventi per oggetto, anche non esclusivo, locali a destinazione commerciale per un potenziale insediamento di esercizi di vendita, devono rappresentare graficamente e numericamente le superfici di vendita, e dimostrare il rispetto dei relativi standard di urbanistica commerciale di cui alle disposizioni regionali in materia;
 - b) gli atti abilitanti l'esecuzione di opere edilizie aventi per oggetto, anche non esclusivo, locali a destinazione commerciale, prive della specifica rappresentazione di cui al precedente capo, dovranno contenere quale prescrizione speciale l'esplicito divieto di inserirvi esercizi di vendita;
 - c) l'atto abilitante l'esecuzione di opere edilizie riporterà allegato quanto occorrente per l'emissione del provvedimento comunale di tipo commerciale.
7. Nel caso di vendita di prodotti di cui al settore alimentare contestualmente alla Scia o alla domanda di autorizzazione deve essere presentata anche la Scia sanitaria prevista dal D.P.G.R. Toscana del 1 agosto 2006 n. 40/R *“Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del*

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di alimenti di origine animale” e sue ss.mm.ii;

8. La richiesta di autorizzazione per una media struttura di vendita che sia in contrasto con le norme del presente regolamento è respinta con comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge 241/90. Il richiedente, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere alla struttura, in cui è inserito lo Sportello, di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

B. Procedimento per gli esercizi di vicinato:

1. Per le Scia di apertura, trasferimento, ampliamento di esercizi di vicinato si deve anche garantire:
 - il soddisfacimento degli standard indicati dalla normativa regionale e nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti in cui sia richiesta la variazione di destinazione in commerciale, o sui quali venga operato un incremento della superficie di vendita con procedimento edilizio, per la sola parte relativa alla superficie di incremento;

C. Procedimento per la media struttura di vendita (da 300 a 2500 mq):

1. Per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, delle medie strutture di vendita, interessate o meno da interventi edilizi, è fatto obbligo di:
 - a) Rispettare le norme di procedura generale previste al punto A del presente regolamento;
 - b) Fornire, in aggiunta ai dati richiesti dalla modulistica comunale
 - Estratto del PRG vigente e della cartografia di base con indicazione dell'ubicazione dell'esercizio commerciale;
 - Planimetria quotata in scala adeguata (1:100 o 1:200) con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie esistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una complessiva riunione;
 - Planimetrie in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio, il loro dimensionamento, le loro caratteristiche, il sistema dei raccordi viari;
 - Nel caso di edifici di nuova costruzione, ad eccezione del Centro Storico, il progetto di localizzazione dell'esercizio e di sistemazione dell'area per l'assetto infrastrutturale di supporto urbanistico (strade, parcheggi e verde a corredo, area di carico e scarico) nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
 - Il progetto sarà esaminato dall'Amministrazione attraverso le proprie strutture tecniche.
2. L'esame favorevole del progetto è condizione di rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione commerciale, necessaria all'attivazione di medie strutture di vendita (nuova apertura, trasferimento, ampliamento), viene rilasciata dal comune entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione e/o dichiarazioni o autocertificazioni.
 4. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego o che il termine sia stato sospeso, la domanda si intende accolta.
 5. Il decorso dei 90 giorni può essere sospeso una sola volta per comprovati oggettivi motivi. Di ciò deve essere data comunicazione all'interessato a cura del responsabile del procedimento secondo le norme procedurali generali.
 6. Il Comune è tenuto a rilasciare contestualmente permesso a costruire ed autorizzazione amministrativa per le medie strutture di vendita. Resta fermo che, essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente correlati, le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti avanzati per uno dei due procedimenti costituiscono valido titolo per la sospensione dei termini del procedimento di rilascio dell'altro atto.
- D. Procedimento per la grande struttura di vendita (oltre 2.500 mq).
1. Il procedimento per il rilascio delle grandi strutture di vendita è quello definito dalla Legge Regionale 28/2005.

Articolo 39: Procedimento per centri commerciali

1. La domanda di autorizzazione per la realizzazione di Centri Commerciali con superficie di vendita non superiore a 2.500 mq segue lo stesso procedimento delle medie strutture di vendita. La domanda può essere presentata da un unico promotore oppure da una pluralità di soggetti che abbiano nominato a maggioranza un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione.
2. Chiunque intenda realizzare l'intervento, le cui finalità siano in sintonia con quelle della presente normativa, deve presentare preliminarmente all'Amministrazione Comunale una proposta, corredata di elaborati contenenti:
 - a) localizzazione e riferimenti allo strumento urbanistico vigente;
 - b) caratteristiche dimensionali e tipologiche di massima;
 - c) planimetria con l'indicazione dell'organizzazione spaziale;
 - d) planimetrie dell'edificio nuovo o ristrutturato all'interno del lotto;
 - e) dotazione di parcheggio e aree di carico e scarico;
 - f) caratteristiche merceologiche e dimensionali di massima dell'attività commerciale e di servizio che si intende realizzare.
3. Entro 90 giorni l'Amministrazione Comunale deve comunicare per iscritto il proprio parere.
4. In caso di parere favorevole il/i richiedente/i deve/devono produrre:

- a) la struttura dettagliata dell'intervento con l'indicazione delle superfici destinate ai vari tipi di esercizi commerciali ed extracommerciali, delle forme commerciali da attivare e delle tecniche di commercializzazione che s'intendono adottare;
 - b) una stima dell'area di attrazione della struttura commerciale;
 - c) il progetto edilizio;
 - d) le caratteristiche di accesso, di parcheggio e ricovero merci, aree di carico e scarico;
 - e) i criteri organizzativi e di gestione della struttura;
 - f) caratteristiche merceologiche e dimensionali di massima delle attività commerciali e di servizio che s'intendono realizzare.
5. In caso di parere favorevole, l'autorizzazione viene intestata e rilasciata al Promotore oppure, nel caso di domanda presentata da una pluralità di soggetti, vengono intestate singole autorizzazioni/comunicazioni ai richiedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale ha valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
7. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al Comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
8. I subentri nell'attività autorizzata al soggetto Promotore comportano la reintestazione dell'autorizzazione o comunicazione in caso di passaggio dell'esercizio dal Promotore al singolo esercente; i subentri, se del caso, possono essere su ogni singola attività autorizzata o comunicata all'interno del Centro Commerciale. Si procede alla reintestazione dell'autorizzazione o comunicazione ove il singolo esercente sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge.
9. Le autorizzazioni e/o comunicazioni per esercizi di vendita al dettaglio o somministrazione, inserite in Centro Commerciale, non sono trasferibili in altra sede esterna.
10. Per i centri commerciali equiparabili per superficie di vendita alle grandi strutture, il procedimento è quello riportato dalla Legge Regionale 28/2005.

Articolo 40: Provvedimenti comunali di revoca, decadenza e chiusura

1. L'autorizzazione all'attività commerciale di una media o di una grande struttura è revocata, qualora:
- a) il titolare non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione se trattasi di una media struttura di vendita o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo che, in caso di comprovata necessità, prima del termine, sia stata richiesta espressa proroga. Sulla domanda di proroga il Comune si pronuncia entro 30 giorni; superato tale termine, la domanda si intende accolta per il periodo richiesto. E'

fin d'ora individuato come motivo di proroga all'attivazione della struttura commerciale la non avvenuta ultimazione dei lavori edilizi, purché nel rispetto dei tempi dettati dal permesso di costruire;

- b) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - c) vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59;
 - d) nel caso in cui non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. La sospensione viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. B *"Criteri e requisiti per l'insediamento e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali di produzione alimentare e non alimentare e di vendita al dettaglio (disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 228/2001) da parte dei produttori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese".*
2. Con provvedimento comunale, è disposta la chiusura di un esercizio di vicinato qualora::
- a) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art 70 della L.R. 28/2005:
 - b) vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59;
 - c) nel caso in cui non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. La sospensione viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. B *"Criteri e requisiti per l'insediamento e per l'esercizio delle attività commerciali , artigianali di produzione alimentare e non alimentare e di vendita al dettaglio (disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 228/2001) da parte dei produttori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese".*
3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività con provvedimento comunale è disposta la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
4. In caso di mancata attivazione di un esercizio di vicinato entro 180 giorni dalla presentazione della Scia cessa di produrre effetti giuridici, ed il comune ne dispone d'ufficio l'archiviazione. E' ammissibile la proroga di ulteriori 180 giorni in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sempre che la proroga sia richiesta prima della scadenza del primo termine.

Articolo 41: Sospensioni dell'esercizio di vendita

1. E' fatto obbligo all'esercente di comunicare al Comune la sospensione dell'attività di vendita dell'esercizio per periodi superiori a 60 giorni consecutivi.

2. Nel caso in cui venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi, o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi commerciali, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. La sospensione viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. B.
3. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II capi III, VIII, IX e X, XI e XII della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Articolo 42: Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza l'autorizzazione o altro titolo abilitativo o in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26/3/2010 n. 59 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 (duemilacinquecento/00) a euro 15.000 (quindicimila/00) e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi III, VIII, IX, X, XI, XII della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 15/R del 1 aprile 2009, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 (cinquecento/00) a euro 3.000 (tremila/00).
3. Per ogni altra violazione del presente Regolamento, non espressamente considerata nei commi precedenti, si applica la sanzione da Euro 25 (venticinque/00) a Euro 500 (cinquecento/00), laddove già non sanzionata da espliciti regolamenti comunali.

Articolo 43: Chiusura di un esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 100 TULPS

1. E' disposta la chiusura definitiva di un esercizio commerciale qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione disposta dalla Questura per le motivazioni dettate dall'articolo 100 TULPS.